

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

TITOLO: Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*”.

Amministrazioni competenti per materia: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e Ministri: della difesa; dell’economia e delle finanze; delle imprese e del made in Italy; del lavoro e delle politiche sociali; della salute; dell’università e della ricerca, dell’istruzione e del merito.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento ai contributi pervenuti ed inerenti alle seguenti materie:

- 1) Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: **articoli 2, 3, 4, 6 e 7.**
- 2) Disposizioni in materia sanitaria: **articolo 9.**
- 3) Disposizioni in materia di università: **articolo 10, comma 1.**
- 4) Disposizioni in materia di difesa: **articoli 11 e 12.**
- 5) Disposizioni in materia di protezione civile: **articolo 13.**
- 6) Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: **articolo 14.**
- 7) Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: **articolo 15.**

Disposizioni in materia finanziaria, fiscale: Articoli 2 (*Rideterminazione del valore delle crypto-attività*); **3** (*Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi*); **4** (*Assegnazione agevolata ai soci*); **6** (*Proroga termini finanziari*); **7** (*Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale*).

Referente ATN: Ufficio legislativo-finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'articolo 2 del decreto-legge in esame modifica il termine entro il quale i contribuenti interessati possono procedere alla rideterminazione del valore delle cripto-attività, possedute alla data del 1° gennaio 2023, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata al 14 per cento.

A tal fine, era originariamente previsto il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2023; inoltre, al fine di agevolare l'accesso al descritto regime, era altresì stabilito che il versamento dell'imposta potesse essere rateizzato, fino a tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data, corrispondendo sulle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Successivamente, l'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2023, n. 87, ha disposto una proroga di tale termine al 30 settembre 2023. Appare ora necessario, in ragione della complessità dell'operazione di affrancamento, concedere ai contribuenti un'ulteriore proroga al 15 novembre, in modo da agevolare l'adesione a tale regime.

L'obiettivo della norma di cui all'**articolo 3** è quello di agevolare quei contribuenti che, alla data del 4 luglio 2023, avessero la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di luglio 2023 in alcuni territori della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Difatti, come spesso accade quando si verificano eventi eccezionali di tal tipo, si è tenuta in considerazione la circostanza per cui i soggetti interessati da eventi di tal tipo non siano verosimilmente in grado di effettuare tempestivamente i versamenti tributari e contributivi che sono ordinariamente tenuti ad eseguire, soprattutto quelli a breve scadenza rispetto al verificarsi degli eventi stessi.

L'obiettivo della disposizione in commento è, dunque, quello di prevedere una remissione in termini per l'effettuazione degli adempimenti versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti in esame, se scadenti nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, per evitare che questi ultimi, impossibilitati a causa dei predetti eventi ad ottemperare agli obblighi fiscali e contributivi, possano incorrere nell'applicazione di sanzioni ed interessi.

Allo stesso tempo, la norma ha lo scopo di supportare i medesimi soggetti anche da un punto di vista economico, in quanto con la sospensione di termini di versamenti si differisce l'esborso delle somme dovute, garantendo così agli stessi una maggiore disponibilità economica.

L'articolo 4 proroga al 30 novembre 2023 il termine del 30 settembre 2023 previsto dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022 per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali nonché proroga il medesimo termine per il versamento delle relative imposte sostitutive.

Il termine del 30 settembre 2023 è stato ritenuto troppo stringente, anche per la concomitanza con altre scadenze fiscali. Una richiesta di un più ampio termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali è stata anche oggetto di un'interrogazione 5-01306 a risposta scritta pubblicata il 13 settembre 2023 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze).

In tale interrogazione, gli Onorevoli interroganti, sulla scorta delle segnalazioni ricevute, hanno chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere “quali iniziative di tipo normativo si intendano introdurre al fine di concedere un maggior termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali”.

L'articolo 6 estende al 30 novembre 2024 il termine entro il quale i contribuenti soggetti al regime forfetario possono adempiere, per il periodo d'imposta 2021, agli obblighi informativi previsti dall'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La disposizione ha lo scopo di conseguire un efficace coordinamento tra le esigenze informative previste dal citato articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e la nuova disciplina, in fase di attuazione, in materia di concordato preventivo biennale, prevista dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”.

Con la predetta legge delega, all'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 2, è stato previsto che per i contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, la proposta per la definizione della base imponibile del concordato preventivo biennale, ai fini della imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, potrà essere formulata dall'Agenzia delle entrate in base all'incrocio delle banche dati e le nuove tecnologie a disposizione della stessa, ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale per i soggetti a cui si rendono applicabili.

Pertanto, l'intento perseguito dall'articolo 6 è quello di ampliare il termine per comunicare le informazioni previste dall'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di garantire un migliore coordinamento con la normativa in tema di concordato preventivo biennale.

L'articolo 7 si rende necessario in quanto mira ad anticipare dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 il termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta – di cui all'articolo 1, commi da 2 a 9, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 – riconosciuti a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale, in cui si inserisce **l'articolo 2** è rappresentato dall'articolo 1, commi da 126 e 135, della legge 29 dicembre 2023, n. 197.

In particolare, il comma 126 della predetta legge ha modificato l'ambito di applicazione dell'articolo 67, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico in materia di imposte sui redditi, prevedendo alla lettera c-sexies) l'imponibilità dei redditi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Il legislatore ha, inoltre, definito questa innovativa categoria di beni, stabilendo che per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Con particolare riferimento al regime impositivo di tali plusvalenze, il medesimo è contenuto negli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che disciplinano, rispettivamente, il regime della dichiarazione, del regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito. Per tutti i predetti regimi, il legislatore ha previsto l'applicazione di una tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota proporzionale pari al 26 per cento.

L'articolo 3 è inteso a prevedere una remissione in termini per l'effettuazione dei versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali verificatisi, nel mese di luglio 2023, in alcuni territori della Regione Lombardia. Pertanto, stante lo stato emergenziale, esso deroga alla normativa ordinaria in materia di versamenti tributari e contributivi.

Per quanto concerne **l'articolo 4** si fa presente quanto segue.

L'articolo 1, commi da 100 a 105, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023) ha stabilito che le Snc, Sas, S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci:

- beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione;

- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap - nella misura dell'8% o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'agevolazione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che, entro il 30/9/22, si trasformano in società semplici.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato in 2 rate:

1) il 60% entro il 30/9/23;

2) il 40% entro il 30/11/23.

L'articolo 4 del decreto-legge in commento interviene a prorogare al 30 novembre 2023 il suddetto termine del 30 settembre sia ai fini del perfezionamento dell'operazione che del versamento dell'imposta sostitutiva.

L'**articolo 6** si rivolge a quei contribuenti che applicano il regime forfetario disciplinato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, commi 54 e seguenti.

Nei confronti di tali contribuenti sono previsti specifici obblighi informativi ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale disposizione stabilisce infatti che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, individui specifici obblighi informativi, relativamente all'attività svolta, per i contribuenti che applicano il regime forfetario.

In tale contesto e tenuto conto della nuova disciplina per la definizione della base imponibile del concordato preventivo biennale, è emersa l'esigenza di ampliare il termine entro il quale i contribuenti soggetti al regime forfetario sono tenuti ad adempiere agli specifici obblighi informativi per il periodo d'imposta 2021.

L'**articolo 7** del provvedimento in esame interviene all'articolo 1, commi 7 e 8, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 al fine di

anticipare dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 il termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta ivi disciplinati.

In particolare, l'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge n. 197 del 2022 e l'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, riconoscono dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, in diversa misura a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Inoltre, il comma 3, prevede che, qualora in sede di monitoraggio dell'applicazione dei crediti d'imposta dovessero emergere dei residui rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione delle risorse di cui al comma in analisi può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'**articolo 2** del provvedimento in esame incide sulle disposizioni recate:

- dall'articolo 1, commi da 126 e 135, della legge 29 dicembre 2023, n. 197;
- dall'articolo 67, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che disciplinano, rispettivamente, il regime della dichiarazione, del regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito. Per tutti i predetti regimi, il legislatore ha previsto l'applicazione di una tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota proporzionale pari al 26 per cento.

Con riferimento all'**articolo 3** si fa presente che il comma 1 individua l'ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che la stessa si applica ai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori della Regione Lombardia interessati dagli eccezionali eventi alluvionali che si sono verificati nel medesimo mese. Si prevede, nello specifico, che tali soggetti, i quali non hanno potuto effettuare i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023 in quanto impossibilitati a causa dei predetti eventi metereologici eccezionali, possano essere rimessi in termini ed effettuare tali

versamenti entro il 31 ottobre 2023, in un'unica soluzione, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Il comma 2 specifica, altresì, che non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzioni ed interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

L'articolo 4 del decreto-legge in commento incide sull'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022 in materia di proroga i termini ivi previsti.

L'articolo 6 incide in modo indiretto sull'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo un termine più ampio per adempiere agli obblighi informativi.

L'articolo 7 del provvedimento incide sull'articolo 1, commi 7 e 8, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e sull'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Gli interventi normativi qui esaminati sono compatibili con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Si ritiene che gli interventi normativi siano compatibili con i principi in questione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Riguardo alle disposizioni qui esaminate è stata verificata l'assenza di rilegificazioni nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si è a conoscenza dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità nelle materie oggetto delle disposizioni qui esaminate

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Gli interventi normativi di cui agli **articoli 3, 4, 6 e 7** sono compatibili con l'ordinamento europeo.

Anche l'**articolo 2** appare pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario, il quale riserva alla competenza dei singoli Stati membri la potestà impositiva in materia di imposte sui redditi, seppur nel limite del rispetto dei principi comunitari

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Gli interventi normativi in esame appaiono compatibili con gli obblighi internazionali dell'Italia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali, né di giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee in relazione agli interventi in argomento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali, né di giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli interventi in argomento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Con riferimento alle disposizioni qui esaminate non risultano, allo stato attuale, indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione, da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Si fa presente che nelle disposizioni in commento non vengono introdotte nuove definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nell'**articolo 2** si ricorre alla tecnica della novella legislativa laddove è presente una modifica espressa a disposizioni vigenti, ossia l'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2023, n. 87, nel cui corpo normativo vengono sostituite le parole: "30 settembre 2023" con le parole: "15 novembre 2023".

Per gli **articoli 3 e 6** non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

L'**articolo 4** fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare la disciplina dell'agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022.

La disposizione di cui **all'articolo 7** interviene con novella all'articolo 1, commi 7 e 8, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e l'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disponendo, in particolare, la sostituzione delle parole "31 dicembre 2023" con le parole "16 novembre 2023".

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Con riferimento alle disposizioni qui esaminate, non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e, pertanto, non si è provveduto alla loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Con riferimento alle norme in commento si fa presente che non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Con riferimento all'oggetto di cui **all'articolo 2** dello schema di decreto-legge, risulta aperta la delega legislativa, prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. d), n. 8), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede, come criterio direttivo della riforma dei redditi di natura finanziaria, la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali. Tuttavia, l'articolo 2 dispone la mera proroga della disciplina transitoria di affrancamento del valore delle crypto-attività, introdotta dalla legge di bilancio per il 2023, esulando quindi dall'intervento riformatore di sistema che la predetta delega contempla.

Per quanto concerne gli **articoli 3, 4, 6 e 7** non si è a conoscenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Con riferimento alle disposizioni qui esaminate non sono previsti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Con riferimento all'**articolo 2** sono stati pienamente utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso dell'Amministrazione finanziaria, non essendo quindi necessario commissionare apposite elaborazioni statistiche all'ISTAT.

Data la natura della misura contenuta nell'**articolo 3**, non occorre la verifica della utilizzazione / aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del decreto.

Anche per quanto concerne le disposizioni di cui agli **articoli 4 e 7** non è stato necessario il ricorso all'ISTAT.

Disposizioni in materia sanitaria: Articolo 9 (*Proroga di termini in materia sanitaria*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della salute.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'**articolo 9** prevede che, nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco, finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, siano prorogati i termini (dal 1° ottobre 2023 al 1° dicembre 2023) della durata in carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

La proroga si ritiene necessaria al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento delle citate Commissioni data la rilevanza che tali organi attualmente rivestono ai fini dell'operato dell'AIFA nella fase di istruttoria per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti i vaccini, e, in generale, la funzioni di alta consulenza tecnico scientifica che le stesse assicurano ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'AIFA.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

- decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in particolare, l'articolo 48 che disciplina l'istituzione dell'AIFA;
- decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, n. 245 recante Regolamento organizzativo e sul funzionamento dell'AIFA;
- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 38 che ha prorogato la durata in carica dei componenti della CTS e CPR fino al 30 giugno 2023;

- decreto-legge 8 novembre 2022 n. 169, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196 e, in particolare, l'articolo 3 che prevede la soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) e che le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione in esame, intervenendo sull'originario e più volte modificato termine di scadenza previsto all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152/2021, prevede lo spostamento di tale termine al 1° dicembre 2023 per la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, scaduti la prima volta il 20 settembre 2021. Quest'ultimo intervento è motivato in ragione del complesso processo di riorganizzazione della stessa Agenzia, volta a dare attuazione agli investimenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR in concomitanza con la riforma del sistema delle medesime Commissioni consultive: la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR), entrambe rilevanti per la fase istruttoria necessaria ai fini dell'immissione in commercio dei medicinali.

Gli interventi di proroga di dette Commissioni consultive – nominate per tre anni con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018 - sono avvenuti con i seguenti decreti-legge:

- una prima proroga al 30 giugno 2022 è stata disposta dall'art. 4, comma 8-duodecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2021, L. n. 15/2022);
- una seconda proroga, dal 30 giugno 2022 al 15 ottobre 2022, prevista dall'art. 35, comma 5, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (cd. Semplificazioni fiscali, L. n. 122/2022);
- una terza proroga, dal 15 ottobre 2022 al 28 febbraio 2023, disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DL. 169/2022 (L. 196/2022);
- una quarta proroga, dal 28 febbraio al termine del 30 giugno 2023, disposta dall'articolo 4, comma 9-novies del DL. 198/2022 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2022, L. n. 14/2023);
- la quinta proroga, dal 30 giugno 2023 al 1° ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 87;
- la presente sesta proroga, dal 1° ottobre 2023 al 1° dicembre 2023, in forza della disposizione in esame.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La disposizione in esame concerne la proroga della permanenza in carica dei componenti delle Commissioni tecnico-scientifiche istituite presso l'AIFA, nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia. L'ambito trattato può essere riconducibile alla materia "tutela della salute", rientrante

nella potestà legislativa concorrente, per la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, spetta allo Stato la definizione dei principi fondamentali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La disposizione normativa è compatibile con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, previsti nell'articolo 118, 1° comma, Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono presenti all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su analoga materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto la materia della norma proposta.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

La disposizione non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La disposizione non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere sulla norma proposta precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, né si ha notizia di giudizi pendenti sulla medesima o su analoga norma dinanzi al citato organo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali, né giudizi pendenti, innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in merito all'oggetto del presente intervento normativo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni sulla regolamentazione degli altri Stati membri relativa al medesimo oggetto del presente intervento normativo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nella norma proposta che risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla novella per modificare l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La norma proposta non prevede effetti abrogativi impliciti, né norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono state introdotte disposizioni con effetto retroattivo, né di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla vigente disciplina.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi della norma proposta.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione della norma non è stato necessario utilizzare alcun dato statistico.

Disposizioni in materia di università: Articolo 10, comma 1 (Proroga di termini in materia di università e di istruzione).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Le disposizioni di cui **all'articolo 10** si rendono necessarie ed urgenti considerato che il VI quadrimestre delle procedure della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è stato istituito con il decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 (articolo 6, comma 8).

In attesa dell'introduzione, in attuazione di specifici obiettivi individuati dal PNRR, dei c.d. gruppi scientifico-disciplinari (G.S.D.) in luogo dei settori concorsuali (S.C.), in via transitoria, si è provveduto a salvaguardare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale in corso, garantendo l'applicazione a queste delle disposizioni relative ai settori concorsuali (benché in via di superamento).

Con la misura normativa in discorso si intende modificare il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per il VI quadrimestre nell'ambito della tornata per l'abilitazione scientifica nazionale ASN 2021-2023, **estendendolo dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023**, in considerazione del numero di domande pervenute entro il termine di scadenza previsto (7 giugno 2023) e al fine di consentire il regolare e proficuo svolgimento dei lavori delle Commissioni giudicatrici.

Con il non intervento si sarebbe con ogni probabilità paventato il rischio concreto di non riuscire a concludere le procedure, attualmente in corso, relative al VI Quadrimestre, non consentendo così il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La norma in esame si inserisce nell'ambito del quadro normativo nazionale volto alla realizzazione dell'obiettivo di completamento della riforma già avviata, modificando l'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sostituendo le parole: «7 ottobre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

La norma incide sull'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, determinando la posticipazione del termine del 7 ottobre al 7 dicembre 2023, consentendo la salvaguardia dei diritti di coloro che aspirano a conseguire, nell'ambito della "finestra" del VI Quadrimestre ASN 2021-2023.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

La norma è compatibile con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione; i principi costituzionali di cui all'articolo 33, sesto comma, e i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

La norma non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. La disposizione non prevede né determina, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

La norma non contiene rilegificazioni né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

La norma è coerente con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La presente norma non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano sussistenti nella materia oggetto della presente norma di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La normativa è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Il carattere specifico delle misure contemplate dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sul diritto allo studio in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nella norma proposta non sono contenute nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si ricorre alla tecnica della novella legislativa al fine di posticipare il termine del 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023, come precisato nel dettaglio nella Parte I, punto 3.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

La norma proposta non ha effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La norma non contiene indicazioni di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Per la predisposizione della norma in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'Università e della Ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Disposizioni in materia di difesa: articoli 11 (Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare) e 12 (Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo recato **dall'articolo 11** è volto a differire al 31 gennaio 2024 il termine per gli adempimenti preliminari alla indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare fissati dall'articolo 69, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), che sono scaduti il 30 settembre 2023. In considerazione dei tempi ristretti entro i quali effettuare tutti gli atti del procedimento elettivo recati da tale articolo (decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare per l'indizione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni; pubblicazione del bando per le candidature al rinnovo almeno un mese prima della citata pubblicazione del dPCM) risulta necessario il differimento dei termini di conclusione del procedimento del citato rinnovo.

L'obiettivo dell'intervento normativo recato **dall'articolo 12** è quello di prorogare la data del 31 dicembre 2023 quale data di riferimento per la rilevazione della forza effettiva (e delle rispettive deleghe) utile alla prima misurazione della rappresentatività ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 5, della legge n. 46 del 2022.

In particolare, la proroga si rende necessaria al fine disporre, nella sola fase di prima applicazione, di un quadro quanto più possibile aderente alla situazione "effettiva" delle deleghe conferite, includendo in esso, anche gli effetti delle eventuali revoche intervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 3. In tale quadro, la proroga della data di riferimento per la prima misurazione della rappresentatività al 31 gennaio 2024 è sicuramente più idonea a garantire il pluralismo, a sua volta espressione del principio di libera determinazione del militare.

Le proroghe, del resto, sono coerenti con il programma normativo del Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per l'articolo 11 il quadro normativo nazionale di tale materia specifica è regolato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il *Codice dell'ordinamento militare*; dalla legge 17 giugno 2022, n. 71 recante *Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura* (articolo 40) e dall'articolo 14 del

decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Per l'**articolo 12** la legge 28 aprile 2022, n. 46 recante *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Gli articoli non incidono direttamente sulle leggi e i regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *g)* e *l)* della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Gli interventi regolatori in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge concernenti analoga materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto delle disposizioni.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto delle disposizioni.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La disciplina prevista dalle disposizioni risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto al di fuori di quelle recate dalla citata legge n. 46 del 2022 (per l'articolo 12).

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non risultano atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

Disposizioni in materia di protezione civile: Articolo 13 (*Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina*).

Referente ATN: Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La disposizione in esame di cui all'articolo 13 si inserisce nel contesto emergenziale connesso alla crisi ucraina, rispondendo all'esigenza di assicurare la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione coordinate dai Presidenti delle Regioni in veste di commissari delegati e dai Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 04/03/2022 e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nei limiti di spesa di 36 milioni di euro.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Sistema ordinamentale italiano in materia di protezione civile è disciplinato organicamente dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “*Codice della protezione civile*”.

Gli accadimenti occorsi nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile.

Vista l'eccezionalità della situazione, il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 25 febbraio 2022, ha dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. Detto stato di emergenza è stato prorogato dal Consiglio dei ministri, dapprima, con deliberazione del 12 maggio 2022 (fino al 31 dicembre 2022) e successivamente con deliberazione del 28 dicembre 2022 (fino al 24 maggio 2023)

Con deliberazione del 28 febbraio 2022 il Consiglio dei ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Detto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023.

Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 04/03/2022 è stato previsto che: a) il Dipartimento della protezione civile avrebbe assicurato il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, ad integrazione di quanto previsto dall'ordinaria rete di accoglienza gestita dal Ministero dell'interno; b) le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero assicurato, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile.

Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è stato previsto che, ad integrazione della rete di accoglienza prevista dagli articoli 9 e 11 del D.lgs 18/08/2015 n. 142, con l'articolo 31 comma 1, lett. a), il Dipartimento della protezione civile avrebbe definito ulteriori forme di "accoglienza diffusa" da realizzarsi con il supporto dei Comuni, soggetti del Terzo Settore, centri di servizio per il volontariato, i soggetti iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui al D.lgs 25/07/1998, n. 286.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario», è stato altresì disciplinato sul piano interno il regime di protezione temporanea, presupposto essenziale per l'accesso alle diverse misure assistenziali.

Con il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è stata autorizzata la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina e dello stato di emergenza per intervento all'estero di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022. Attraverso tale decreto sono stati disposti ulteriori finanziamenti per la prosecuzione delle attività di assistenza e di accoglienza sul territorio nazionale.

Con l'articolo 13 del decreto-legge n. 132 del 2023, al fine di consentire - senza ricorrere a nuovi prelievi dal Fondo per le Emergenze Nazionali - la prosecuzione, fino al predetto termine, delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, si autorizza il Dipartimento della protezione civile a riallocare, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, risorse per tale finalità, da erogare alle amministrazioni interessate nel corso della predetta annualità, attingendo a quota parte delle economie di spesa maturate per l'accoglienza diffusa.

La disposizione dispone che la copertura finanziaria agli oneri derivanti dalla norma, pari a 36 milioni euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sia sulle disposizioni di cui all'articolo 31 comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, cit., con cui sono state disciplinate le attività di assistenza ed accoglienza in favore dei richiedenti protezione temporanea o di coloro che ne siano già beneficiari; sia sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2023 n. 16 cit., autorizzando l'impiego delle relative disponibilità residue, nel limite massimo di 36 milioni di euro, per le finalità sopra richiamate.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo, che riveste i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione (vengono, infatti, in rilievo attività di assistenza e accoglienza, connesse alla crisi ucraina, da proseguire fino al 31 dicembre 2023), non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo afferisce alla materia "protezione civile", di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni di cui trattasi rispettano le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. In tali materie, i poteri legislativi e amministrativi possono anche trovare attuazione in forza della "chiamata in sussidiarietà", nel rispetto del principio di leale collaborazione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità. Come sopra evidenziato la disciplina in commento non invade funzioni di Regioni ed enti locali, sussistendo un titolo di competenza statale e risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

In particolare, la ricerca della disponibilità delle strutture di accoglienza, tra quelle previste nel sistema di accoglienza a regime ordinario e in quello sussidiario, avviene secondo i diversi livelli di coordinamento, dal regionale al nazionale, che operano secondo il principio di sussidiarietà al fine di garantire il necessario supporto ai territori maggiormente interessati.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non è utilizzabile lo strumento della delegificazione, influendosi su uno stanziamento di risorse economiche già disposto con norma primaria.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presenti in Parlamento progetti di legge vertenti su questioni specificamente oggetto delle disposizioni in parola.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e, in particolare, è coerente con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto della disposizione normativa non si riscontra una giurisprudenza formatasi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto della disposizione normativa non si riscontra una giurisprudenza formatasi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né risultano giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Considerata la specificità del caso, non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Ad ogni modo, la Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, reca le disposizioni minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e per la promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

In relazione alle disposizioni in parola, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo influisce sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo in esame del decreto-legge *de quo* non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione

Le attività di assistenza e accoglienza sono svolte in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti e, pertanto, non è stato necessario coinvolgere l'Istat.

Disposizioni in materia di lavoro: Articolo 14 (*Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'articolo 14 novellando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e modificando il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dispone la proroga dell'adozione del regolamento di

riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il differimento del termine dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023.

La necessità ed urgenza di prorogare il termine per l'adozione del regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro delle politiche sociali deriva dalla complessità della riforma della struttura ministeriale che prevede il passaggio ad un'articolazione basata su tre dipartimenti, in luogo del segretariato generale, nonché l'acquisizione delle funzioni e delle risorse dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), che viene soppressa.

La previsione normativa è coerente con il programma di Governo che intende rafforzare le politiche attive per il lavoro e il sostegno ai nuclei familiari in difficoltà.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:

- legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59”*;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante *“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016, recante *“Disposizioni in materia di trasferimento delle risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad Anpal”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;
- decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;
- decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

- decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”;
- decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*”.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L’articolo 14 incide direttamente sull’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, modificandone parte del contenuto. In particolare, la richiamata disposizione prevede che le parole “*da adottare con le modalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall’articolo 1, comma 5, del presente decreto*” vengano sostituite dalle seguenti: “*da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204*”.

La richiamata disposizione incide, altresì, sull’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2023, stabilendo che “*Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’Avvocatura dello Stato*”.

4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l’ordinamento costituzionale, risultando l’intervento in esame, in relazione agli obiettivi perseguiti, pienamente aderente ai principi ivi contenuti.

5) *Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L’intervento è pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L’intervento normativo è conforme ai principi previsti dall’articolo 118 della Costituzione. Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto

speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né l'efficacia delle sue disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea secondo i trattati vigenti.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, in quanto la disposizione prevede che le parole “*da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto*” siano sostituite dalle seguenti: “*da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204*”.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono disposizioni aventi effetti abrogativi.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti norme di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 14 non dispone l'adozione di provvedimenti attuativi, contenendo una mera proroga di termini stabiliti dalle due disposizioni vigenti, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023 e l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, pertanto, non è stato necessario coinvolgere l'ISTAT.

Disposizioni in materia di imprese: Articolo 15 (*Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'**articolo 15** trova il suo fondamento nella necessità di prorogare i termini in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, e risulta coerente con il programma di governo in quanto la gestione delle amministrazioni straordinarie in modo efficace, efficiente ed adeguato risulta di importanza fondamentale per consentire una corretta gestione dell'attività amministrativa, soprattutto a vantaggio delle imprese coinvolte.

Più precisamente, la norma in esame trova applicazione anche nei casi in cui vi sia un atto di cessione - esecutivo del programma liquidatorio – che venga messo in discussione nella sua validità nell'ambito di un contenzioso giurisdizionale. In particolare, la disposizione vuole prevenire e risolvere le problematiche connesse alla pendenza di giudizi amministrativi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento di procedure o atti inerenti alla gestione dei compendi aziendali: si interviene pertanto sull'articolo 4 del decreto legge 23/12/2023, n. 347 (recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”), relativo all'accertamento dello stato di insolvenza e al programma del commissario straordinario.

L'aspetto problematico che la norma intende risolvere risiede nel fatto che, ove il giudice adotti misure cautelari ovvero annulli atti impugnati da terzi controinteressati, l'assenza di una proroga nella fase gestoria comporterebbe la mancata prosecuzione del programma di amministrazione straordinaria previsto, con la conseguenza che, ove la cessione dei complessi aziendali non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, il Tribunale, su richiesta del Commissario Straordinario o anche d'ufficio, dispone, ex art. 70 d. lgs. 270/1999, la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, con ripercussioni rilevanti, soprattutto in termini occupazionali.

Per ovviare a tale ipotesi, si è inteso incidere sulla norma di riferimento consentendo una proroga del termine legislativo di esecuzione del programma del commissario straordinario, consentendo che la procedura giurisdizionale possa addivenire alla sua conclusione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'articolo 15 si inserisce nel contesto della normativa in tema di proroghe del termine di esecuzione del Programma delle società ammesse alla Procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. 347/2003.

In proposito, si evidenzia che il d.l. 347/2003 contempla già la possibilità di prorogare il termine de quo:

(i) ai sensi dell'art. 4 comma 4 *ter*, per un massimo di 12 mesi *“Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali”*

(ii) ai sensi dell'art. 4, comma 4 *septies*, *“Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un*

programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa".

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

La norma in esame incide sull'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, prevedendo una proroga fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare con gli articoli 97 e 81 della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali, in quanto i vari ambiti normativi disciplinati sono di competenza statale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione né sussiste la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo non contiene nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato fatto ricorso esplicito alla tecnica della novella legislativa. Tuttavia, il termine di cui 4, comma 4 *septies* del d.l. 347/2003 è stato ulteriormente prorogato al verificarsi delle determinate condizioni previste dalla norma.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'intervento normativo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

L'intervento normativo in esame non ha richiesto l'utilizzo di dati statistici e, pertanto, non si è reso necessario ricorrere ad apposite elaborazioni statistiche.

***fine